



COMUNE DI VITERBO

SETTORE III

Scrittura privata di collaborazione coordinata e continuativa

L'anno 2017 addì 2 del mese di OTTOBRE alle ore 10:30, nell'ufficio del Dirigente del Settore III Dott. Luigi Celestini, senza l'assistenza di testimoni sono presenti:

- 1) Dott. Luigi Celestini Dirigente del Settore III del Comune di Viterbo, il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune stesso ai sensi dell'art.40 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti. C.F. del Comune 80008850564.
- 2) Sig. **GARBEROLI Giuseppe** nato a Viterbo, 1/17/1964, ~~residente in Via~~ _____
_____ - C.F. GRB GPP 64A17 M082Q, più avanti denominato "Collaboratore Artistico", comparente della cui identità ed idoneità personale io Dirigente sono certo

Premesso

- che l'Amministrazione Comunale dal 1979 ha istituito la Scuola Musicale Comunale allo scopo di formare allievi che intendono seguire gli studi musicali;
- che con deliberazione della G.C. n. 287 del 19 SETTEMBRE 2017 sono state fornite indicazioni per incaricare i Collaboratori Artistici della Scuola Musicale Comunale per lo svolgimento dei corsi 2017/2018;
- che con determinazione dirigenziale n. 4058 del 27 Settembre 2017 (Id Iride 140111) i Collaboratori Artistici sono stati incaricati per l'anno accademico 2017/2018;
- visto, altresì, il programma degli incarichi per gli anni 2017/2018 approvato con atto di C.C. n. 26 del 20 APRILE 2017;

- rilevato che il sig. Garberoli Giuseppe è risultato al 6° posto nella specifica graduatoria per l'insegnamento di "Pianoforte principale" approvata giusta determinazione 2739/2016 e in corso di validità e che tale graduatoria è stata redatta al termine di Selezione a evidenza pubblica;
- considerato che tale insegnamento può essere espletato solo da personale esterno in relazione ad esigenze educative non altrimenti sopperibili con proprio personale per l'anno accademico 2017/2018;
- considerato, altresì, che alla cattedra (mezza) risulta un congruo numero di allievi tale da giustificare la sua attivazione per l'anno accademico 2017/2018.

Tutto ciò premesso

Visto l'art. 22, comma 8 D.lgs 25 maggio 2017 n. 75 che differisce al 1° gennaio 2018 il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa previsto dall'art. 7 comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto appresso.

Alla presente scrittura privata si applica altresì la normativa di cui all'art.34 del collegato fiscale alla finanziaria 2000 dell'1/11/2000 n 342 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 1) Il sig. GARBEROLI Giuseppe si impegna a prestare la sua opera in favore del Comune di Viterbo per la promozione e la divulgazione dell'arte musicale, realizzando ogni iniziativa idonea alla crescita musicale della gioventù e della popolazione viterbese attivando procedure di carattere tecnico ed artistico che ne facilitino la comprensione e l'apprendimento nel quadro dell'attività della Scuola Musicale.

ART. 2) Nello svolgimento della sua collaborazione il sig. GARBEROLI Giuseppe agirà con assoluta autonomia ed indipendenza quanto ai criteri di svolgimento delle prestazioni attraverso il proprio apporto personale e senza essere soggetto a direttive particolari o a vincoli di subordinazione o dipendenza gerarchica da parte del Comune di Viterbo.

ART. 3) Circa le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni richieste al sig. GARBEROLI Giuseppe, il medesimo s'impegna al rispetto dei programmi dell'attività che saranno definiti secondo le modalità e le richieste che saranno a lui avanzate dal committente attraverso il Coordinatore Artistico della scuola, prestazioni che verranno rese nei limiti di tempo e di luogo concordati con il Coordinatore Artistico, nel pieno rispetto dell'autonomia didattica del collaboratore e sulla scorta del Progetto Didattico dallo stesso prodotto che si allega e forma parte integrante del presente contratto.

ART. 4) Il sig. GARBEROLI Giuseppe dichiara, con riferimento alla collaborazione in parola, di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità e di essere comunque in possesso di tutte le autorizzazioni di legge eventualmente previste di cui produce copia, ai sensi dell'art 53 del D.lgs 165 del 30 marzo 2001. Si impegna altresì a non svolgere attività concorrenziale con la Scuola Musicale Comunale, didattica e artistica nell'ambito del Comune di Viterbo.

ART. 5) Il presente accordo avrà efficacia dal 2 ottobre 2017 al 30 giugno 2018.

ART. 6) In considerazione del periodo di validità della presente scrittura privata e del tipo di collaborazione così come specificata all'art. 2. il sig. GARBEROLI Giuseppe si impegna a garantire il corretto svolgimento dell'attività artistica professionale per l'intero periodo di cui all'art 5.

L'importo massimo della collaborazione non può eccedere la cifra di € 3.270,33 (pari a n. 28 prestazioni) per la copertura dell'intero incarico (cattedra mezza) per la materia di *Pianoforte principale*, **il numero delle prestazioni richieste e, conseguentemente, l'importo da erogare potranno subire leggere variazioni in diminuzione o in aumento.**

Il compenso dovuto al Collaboratore Artistico si intende al lordo delle imposte e dei contributi, per il periodo dal 2 ottobre 2017 al 30 giugno 2018 e con l'esclusione di ogni altra indennità non specificamente prevista ad eccezione degli oneri previsti dalle norme di legge.

ART. 7) Il compenso verrà corrisposto in rate mensili posticipate, previa presentazione da parte del Collaboratore Artistico di idonea documentazione fiscale in rapporto alle prestazioni eseguite. Nei limiti fissati dall'art. 6, il compenso per ogni prestazione giornaliera ammonta a € 116,79 lorde. Oltre il limite previsto dall'art. 6, il Collaboratore Artistico dà la propria disponibilità verso il compenso di € 154,94, per tenere una lezione-concerto, nella data che sarà concordata con il Coordinatore Artistico nel quadro delle manifestazioni organizzate dalla Scuola Musicale.

Il Collaboratore Artistico presenterà idonea documentazione fiscale entro 10 giorni dal mese successivo alle prestazioni eseguite.

ART. 8) Per il corretto e regolare svolgimento dell'attività artistica della Scuola Musicale Comunale e in osservanza degli impegni assunti con il Conservatorio "Alfredo Casella" dell'Aquila, al Collaboratore Artistico potranno essere affidate altre attività di collaborazione purché inerenti al Curriculum professionale del medesimo. Tali ulteriori Collaborazioni saranno proposte dal Coordinatore Artistico e approvate dal Dirigente del III Settore del Comune di Viterbo e non potranno comunque eccedere il limite delle lezioni previste per l'incarico in oggetto e l'importo massimo del compenso di cui all'Art. 6. In particolare, oltre ad ulteriori insegnamenti che dovessero rendersi necessari durante il corso dell'anno, il Collaboratore Artistico assicura la propria disponibilità all'insegnamento di "Pianoforte complementare".

ART.9) Obblighi del Collaboratore Artistico relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Collaboratore Artistico ai fini dell'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 dichiara di dedicare, in via non esclusiva, ai pagamenti derivanti dal presente contratto, il c/c bancario acceso presso ivi dovranno essere effettuati, pena la risoluzione contrattuale, gli accreditamenti mediante bonifico.

ART.10) Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora il Collaboratore Artistico non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente Contratto di Co.Co.Co. il presente Contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

ART.11) Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Amministrazione Comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al Collaboratore Artistico e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità del flusso finanziario.

ART. 12) In caso di malattia che superi i 15 giorni o di maternità, la scadenza contrattuale si intende prorogata di eguale periodo.

ART. 13) Nulla altro è dovuto che non sia qui disciplinato.

Viterbo, 2 OTTOBRE 2017

Sig. Giuseppe Garberoli

Dott. Luigi Celestini

